

298 Accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza successivo alla liquidazione coatta amministrativa - DIgs 14/2019 -Art. 202 (Accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del con

Art. 298 Accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza successivo alla liquidazione coatta amministrativa

- 1. Se l'impresa, al tempo in cui è stata ordinata la liquidazione, si trovava in stato d'insolvenza e questa non è stata preventivamente dichiarata a norma dell'articolo 297, il tribunale del luogo in cui essa ha il centro degli interessi principali, su ricorso del commissario liquidatore o del pubblico ministero, accerta tale stato con sentenza in camera di consiglio, anche se la liquidazione è stata disposta per insufficienza di attivo.
- 2. Si applicano le norme dell'articolo 297, commi 3, 4, 5, 6 e 7.
- 3. Restano salve le diverse disposizioni delle leggi speciali relative all'accertamento dello stato di insolvenza successivo all'apertura della liquidazione coatta amministrativa.

---- precedente normativa di riferimento

Art. 202 (Accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019

Se l'impresa al tempo in cui è stata ordinata la liquidazione, si trovava in stato d'insolvenza e questa non è stata preventivamente dichiarata a norma dell'art. 195, il tribunale del luogo dove l'impresa ha la sede principale, su ricorso del commissario liquidatore o su istanza del pubblico ministero, accerta tale stato con sentenza in camera di consiglio, anche se la liquidazione è stata disposta per insufficienza di attivo.

Si applicano	ie norme	dell'art. 196	o, commi	secondo,	terzo, qua	arto, quinto	e sesto.

Documenti collegati:

298 Accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza successivo alla liquidazione coatta amministrativa - Dlgs 14/2019 -Art. 202 (Accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del con

Art. 298 Accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza successivo alla liquidazione coatta amministrativa - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 202 (Accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del



298 Accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza successivo alla liquidazione coatta amministrativa - Digs 14/2019 -Art. 202 (Accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del con

Fallimento ed altre procedure concorsuali - liquidazione coatta amministrativa - stato d'insolvenza - accertamento giudiziario - effetti - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 18728 del 13/07/2018 (Rv. 649582 - 01)

Revocatoria fallimentare - Decorrenza del periodo sospetto nella liquidazione coatta amministrativa - Computo a ritroso dalla data del provvedimento amministrativo se anteriore all'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza. Nella liquidazione coatta amministrativa, allorché la sentenza

Fallimento ed altre procedure concorsuali - liquidazione coatta amministrativa - stato d'insolvenza - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 18137 del 10/07/2018 (Rv. 649895 - 01)

Dichiarazione dello stato di insolvenza - Attribuzioni patrimoniali in favore della società condizionate all'ammissione alla procedura di l.c.a.- Idoneità incidere sulla valutazione dell'insolvenza - Esclusione - Fondamento. Ai fini della valutazione dello stato di insolvenza, l'accertamento

Fallimento ed altre procedure concorsuali - liquidazione coatta amministrativa - stato d'insolvenza - accertamento giudiziario - successivo - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 10383 del 30/04/2018 (Rv. 648555 - 01)

Nei confronti degli enti pubblici economici - Ammissibilità- Esclusione - Ragioni. In tema di liquidazione coatta amministrativa, l'accertamento preventivo e l'accertamento successivo dello stato di insolvenza restano ancorati, per effetto delle disposizioni della legge fallimentare, ai medesimi

Copyright © 2001 Foroeuropeo - www.foroeuropeo.it	

- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello